



Parte prima

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI: CASISTICA

G.E. dott.ssa Emanuela Musi

Prof.ssa Roberta Metafora

Dott. Federico Toledo

Avv. Daniela Avallone



Liquidazione dei compensi del professionista delegato

ADV

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Il D.M. 15 ottobre 2015 n. 227 prevede con riferimento a 3 scaglioni relativi al prezzo di aggiudicazione, un modello di liquidazione onnicomprensivo per fasi (analogamente a quanto avviene per l'esperto stimatore ex art. 161 disp. att. c.p.c.):

1. Fase preparatoria: consiste nell'esame del fascicolo e nella predisposizione dell'avviso di vendita
2. Fase di vendita in senso stretto: trattasi delle attività che riguardano la celebrazione dell'udienza di delibazione sull'offerta, l'eventuale aggiudicazione, la verbalizzazione del relativo esito, la segnalazione al g.e. dell'eventuale mancato versamento del saldo prezzo ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza;
3. Fase di trasferimento: predisposizione del d.t.
4. Fase distributiva: predisposizione bozza progetto ed eventualmente approvazione


Liquidazione dei compensi del professionista delegato

A D V G

Descrizione	Normativa	Lettera a	Lettera b	Lettera c
		prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione pari o inferiore a € 100.000	prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione superiore a € 100.000 e pari o inferiore a € 500.000	prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione superiore a € 500.000
Attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita	DM 227/15 art. 2 c. 1 - n. 1	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Attività comprese tra la redazione dell’avviso di vendita e l’aggiudicazione o assegnazione	DM 227/15 art. 2 c. 1 - n. 2	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Attività nella fase di trasferimento della proprietà	DM 227/15 art. 2 c. 1 - n. 3	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Attività durante la fase di distribuzione della somma ricavata	DM 227/15 art. 2 c. 1 - n. 4	1.000,00	1.500,00	2.000,00

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Il tempo della istanza



Esito fisiologico procedura esecutiva

Dopo il d.t.

Dopo l'assegnazione al creditore precedente (nel caso di assegnazione, il p.d. deve chiedere la liquidazione dei compensi prima del d.t. in quanto le spese devono essere quantificate ai fini del versamento da parte dell'assegnatario ex art. 589 c.p.c.)

In caso di chiusura anticipata

Il g.e. invita gli ausiliari a depositare le istanze di liquidazione, oppure il g.e. estingue riservando la liquidazione degli stessi al momento del deposito delle istanze

Liquidazione in casi particolari

ADV

- ▶ INFRUTTUOSITA' EX ART.164 bis c.p.c.: quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

IN MOLTI UFFICI (ANCHE TORRE) VI E' LA PRASSI DI INVITARE IL P.D. ED IL CUSTODE A RELAZIONARE SULLE POSSIBILI CAUSE DELLA MANCATA ESITAZIONE nonché AD INDICARE LE SPESE A SOSTENERSI PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA (in vista della valutazione a compiersi da parte del G.E. ai sensi della norma citata).

In questo caso si procede alla liquidazione delle attività relativa alla prima e seconda fase con una riduzione compresa tra 10% e 20% assumendo come parametro quello del valore base dell'ultimo esperimento di vendita

Espropriazione per più lotti



- ▶ Laddove il compendio pignorato sia stato venduto per singoli lotti, il G.E. può liquidare il compenso del delegato con riferimento al valore di aggiudicazione di ciascun lotto (anziché con riferimento alla somma complessivamente ricavata dalla vendita dei vari lotti) solo ove ricorrono «giusti motivi».
- ▶ Nella prassi dei vari uffici, i «giusti motivi» sono considerati sussistenti allorché i vari lotti presentano caratteristiche del tutto eterogenee – ad. Es. in caso di destinazioni diverse, ubicazione in comuni diversi, provenienze diverse e quindi esame di diversa documentazione, per modo che l'attività del delegato non sia seriale con riferimento ai vari lotti
(in tal caso l'istanza di liquidazione ed il relativo decreto dovranno avere riguardo a ciascun lotto in maniera disgiunta. Es. lotto 1: valore di aggiudicazione Euro 100.000,00; lotto 2: valore di aggiudicazione Euro 150.000,00).

Segue. Liquidazione disgiunta con riferimento a singole fasi

ADV

- ▶ In alcuni casi si ammette una liquidazione disgiunta anche con riferimento a singole fasi, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.

Possono individuarsi le seguenti casistiche:

- a) Se per i singoli lotti è fatto un solo avviso di vendita, l'attività di cui alla fase 2 è liquidata in modo unitario, laddove, specie in caso di complessità della procedura, può procedersi alla liquidazione disgiunta in relazione alle attività di cui alla terza e quarta fase;
- b) Se alcuni lotti sono stati già venduti e per essi sia stata compiuta anche l'attività di cui alla terza fase, per i lotti venduti successivamente le attività verranno liquidate separatamente, anche con riferimento alle prime due fasi, perché si presuppone la necessità di procedere alla formazione di un distinto avviso di vendita ed all'espletamento di un distinto esperimento di vendita;
- c) Se le attività sono omogenee con riferimento ai vari lotti ma occorre procedere alla formazione di diverse masse (classi di creditori diverse), sarà fatta liquidazione separata con riferimento alla quarta fase.

Segue. Maggiorazioni e riduzioni

A D V G

Per le vendite di beni immobili laddove le attività svolte siano complesse o particolarmente semplici, il compenso può essere aumentato in misura non superiore al 60% o ridotto in misura non superiore al 25% (art. 2 co. 3 d.m. 227/2015); in ogni caso tenuto conto anche del rimborso spese generali, il compenso non può mai superare il 40% del prezzo di aggiudicazione (cd. valore massimo liquidabile.)

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Istruzioni per le liquidazioni – prassi degli uffici (es. Nola, SMCV)

ADV

VI SONO UFFICI NEI QUALI VENGONO FORNITE ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE.

Le presenti istruzioni forniscono ai professionisti delegati le prescrizioni generali per la predisposizione UNIFORME delle istanze per la liquidazione del compenso ai sensi del D.M. n. 227 del 2015.

- ▶ La deroga è consentita solo in caso di assoluta necessità e previa adeguata e congrua motivazione.
- ▶ Le presenti istruzioni si applicano alle istanze di liquidazione concernenti l'attività dei professionisti delegati in tutte le procedure espropriative immobiliari pendenti per le quali non sia già intervenuta - in data antecedente al 10/3/2016 - un decreto di liquidazione del giudice.
- ▶ In particolare, l'istanza di liquidazione deve essere redatta in conformità al D.M. n. 227 del 2015 ed ai criteri di cui alle seguenti istruzioni anche qualora l'attività del professionista sia stata posta in essere (in tutto od in parte) sotto il vigore della precedente disciplina.
- ▶ Le presenti istruzioni si applicano altresì alle istanze di liquidazione concernenti l'attività dei professionisti delegati alle operazioni di vendita disposte nell'ambito dei giudizi di divisione endo-esecutivi.

Segue.

- ▶ Criteri **GENERALI** per la predisposizione dell'istanza di liquidazione.
- ▶ **Liquidazione “ORDINARIA”:** prezzo/valore pari o superiore ad euro 30.000,00.
- ▶ Se il prezzo o il valore di assegnazione del bene sia pari o superiore ad euro 30.000,00 (liquidazione “ORDINARIA”), il professionista indica - in via tendenziale e salve le diverse prescrizioni di seguito fomite - il **VALORE MEDIO** previsto per ciascuna delle fasi sopra indicate.

Liquidazione “ordinaria” in caso di vendita/assegnazione.

- ▶ Nel caso sia intervenuta la VENDITA E/O ASSEGNAZIONE del lotto, l'istanza di liquidazione “ordinaria” deve contenere l'indicazione separata dell'importo richiesto per ciascuna delle fasi di cui al D.M. n. 227 del 2015.

In particolare:

- ▶ per quanto concerne la voce prevista per la *fase di trasferimento*, la quota del compenso deve essere ripartita nei seguenti termini:
 - ▶ 50% della quota di compenso a carico della procedura;
 - ▶ 50% della quota di compenso a carico del soggetto aggiudicatario;
- ▶ per quanto concerne la voce prevista per la *fase di distribuzione*, la quota del compenso è determinata come segue:
 - ▶ in via ordinaria, nella misura intera del valore medio (100%);
 - ▶ con riduzione del 25% nel caso di assegnazione/distribuzione effettiva delle somme ricavate ad UNICO CREDITORE (75% del valore medio);
 - ▶ con aumento del 25% nel caso di distribuzione effettiva delle somme ricavate ad ALMENO 5 CREDITORI (125% del valore medio).

In caso di chiusura anticipata

Nel caso sia intervenuta la CHIUSURA ANTICIPATA della procedura prima della vendita e/o assegnazione (per estinzione e/o improcedibilità), il professionista deve procedere come segue:

se la chiusura anticipata della procedura abbia avuto luogo PRIMA della pubblicazione dell'avviso di vendita, il professionista deve:

- ▶ documentare l'attività di studio e preparatoria effettivamente svolta;
- ▶ indicare espressamente la percentuale di riduzione applicata sul compenso medio;

se la chiusura anticipata della procedura abbia avuto luogo DOPO la pubblicazione dell'avviso di vendita:

- ▶ il compenso per la fase di studio e preparatoria è indicato nella misura ordinaria (100% del valore medio);
- ▶ il compenso per la fase di vendita (FASE n. 2) deve essere indicato con le seguenti riduzioni:
 - ▶ - 50% in caso di chiusura della procedura PRIMA dell'espletamento del primo tentativo di vendita (50% del valore medio);
 - ▶ - 25% in caso di chiusura della procedura DOPO l'espletamento del primo tentativo di vendita (che abbia avuto esito negativo) e PRIMA dell'espletamento del successivo tentativo di vendita (75% del valore medio);
 - ▶ senza riduzione in caso di chiusura della procedura DOPO l'espletamento del secondo tentativo di vendita (100% del valore medio).

Liquidazione in casi particolari

A D V G

- ▶ **Vendita di più lotti.**
- Nel caso la vendita e/o l'assegnazione abbiano ad oggetto PLURIMI LOTTI, il professionista delegato deve procedere come segue in relazione a ciascuna delle fasi sopra indicate.

Per la fase di studio e preparatoria:

- se per i lotti esista la medesima provenienza (e l'attività di studio della certificazione ex art.567 c.p.c. sia stata conseguentemente identica), il professionista:
- deve richiedere UNA SOLA VOLTA la quota di compenso per tale fase;
- può determinare in tal caso lo scaglione di riferimento SOMMANDO il valore complessivo dei lotti;
- può applicare sul valore medio i seguenti aumenti:
- + 25% rispetto al valore medio nel caso in cui il numero di lotti sia superiore a 3 e fino a 6;
- + 50% rispetto al valore medio nel caso in cui il numero di lotti sia superiore a 6;

se per i lotti non esiste la medesima provenienza (e l'attività di studio della certificazione ex art. 567 c.p.c. sia stata conseguentemente diversa), il professionista:

- ▶ può richiedere la quota di compenso per tale fase SEPARATAMENTE per ciascun lotto;
- ▶ deve determinare lo scaglione di riferimento per ciascun lotto SEPARATAMENTE (ovverosia, senza sommatoria del valore dei beni); deve determinare il compenso nei seguenti termini:
 - ▶ per il primo lotto: valore medio nella misura intera (100%);
 - ▶ per i lotti successivi: valore medio con riduzione del 25% (75% del valore medio);

Per la *fase di vendita*, il professionista:

- ▶ deve richiedere SEMPRE UNA SOLA VOLTA la quota di compenso per tale fase;
- ▶ può determinare lo scaglione di riferimento SOMMANDO il valore complessivo dei lotti;
- ▶ può applicare sul valore medio gli aumenti di seguito indicati:
 - ▶ + 25% rispetto al valore medio nel caso in cui il numero di lotti sia superiore a 3 e fino a 6;
 - ▶ + 50% rispetto al valore medio nel caso in cui il numero di lotti sia superiore a 6;

Fase di trasferimento.

- ▶ Per la *fase di trasferimento*, il professionista deve richiedere la voce di compenso per tale fase **SEPARATAMENTE** per ciascun lotto.
- ▶ In tal caso, la determinazione dello scaglione di riferimento deve essere effettuata **SEMPRE SEPARATAMENTE** per ciascun lotto (ovverosia, senza sommatoria del valore dei beni).
 - ▶ **Distribuzione e più debitori.**
- ▶ Per la *fase di distribuzione*, il professionista può richiedere la voce di compenso per tale fase **SEPARATAMENTE** laddove la distribuzione abbia reso necessaria la formazione di plurime masse.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Giudice: dott.ssa Emanuela Musi

Prof. delegato:

promossa da: **Creditore procedente**
contro: **Debitore**

Esecuzione immobiliare R.G. n.

NOTA DEI COMPENSI PER IL PROFESSIONISTA DELEGATO
ai sensi del D.M. 227 del 15/10/2015

Parametri per il calcolo:

			valori ammessi
Vendita avvenuta:	SI		SI/NO
Prezzo ricavato dalla vendita lotto 1	100.000,00	Prezzo di vendita (ultimo prezzo o stima per mancata vendita)	
numero lotti sui quali effettuare liquidazioni per le fasi 1, 2 e 3 (art. 2, 2°co.):	2	numero dei lotti venduti/aggiudicati	
numero debitori (masse) sui quali effettuare liquidazioni per la fase 4 (art. 2, 2°co.):	1	numero dei debitori che hanno determinato masse distinte	
complessità fase 1:		da -60% a +60%	
complessità fase 2:		da -20% a +20%	
complessità fase 3:		da -60% a +60%	
complessità fase 4:		da -20% a +20%	
spese effettivamente sostenute fase 1:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate	
spese effettivamente sostenute fase 2:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate	
spese effettivamente sostenute fase 3:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate	
spese effettivamente sostenute fase 4:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate	
quota compenso e spese della fase 3 a carico dell'aggiudicatario:	50%	per giustificati motivi può essere determinato diversamente dal 50%	

Calcolo compensi:

Rif. norma	fasi di attività	tariffa	molt.	compl.	compenso	spese gen.	spese effettive	10%		Oneri a carico di:
								Procedura	Aggiudicatario	
art. 2, n. 1)	fase 1: dall'incarico alla redazione dell'avviso di vendita	1.000,00	1	0%	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		
art. 2, n. 2)	fase 2: dall'avviso all'aggiudicazione o assegnazione	1.000,00	1	0%	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		
art. 2, n. 3)	fase 3: trasferimento della proprietà	1.000,00	1	0%	1.000,00	100,00	0,00	550,00	550,00	
art. 2, n. 4)	fase 4: distribuzione della somma ricavata	1.000,00	1	0%	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		
Totale Compensi e spese								3.850,00	550,00	

	<i>Cassa previdenza</i>	4%	154,00	22,00
	IVA	22%	880,88	125,84
	Totale		4.884,88	697,84

Torre Annunziata,

Il Professionista delegato

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Esecuzione immobiliare R.G. n.

Giudice: dott.ssa Emanuela Musi

Prof. delegato:


promossa da: **Creditore procedente**
contro: **Debitore**

NOTA DEI COMPENSI PER IL PROFESSIONISTA DELEGATO
ai sensi del D.M. 227 del 15/10/2015

Parametri per il calcolo:

		valori ammessi
Vendita avvenuta:	SI	SI/NO
Prezzo ricavato dalla vendita lotto 2	150.000,00	Prezzo di vendita (ultimo prezzo o stima per mancata vendita)
numero lotti sui quali effettuare liquidazioni per le fasi 1, 2 e 3 (art. 2, 2 ^o co.):	2	numero dei lotti venduti/aggiudicati
numero debitori (masse) sui quali effettuare liquidazioni per la fase 4 (art. 2, 2 ^o co.):	1	numero dei debitori che hanno determinato masse distinte
complessità fase 1:		da -60% a +60%
complessità fase 2:		da -20% a +20%
complessità fase 3:		da -60% a +60%
complessità fase 4:		da -20% a +20%
spese effettivamente sostenute fase 1:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 2:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 3:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 4:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
quota compenso e spese della fase 3 a carico dell'aggiudicatario:	50%	per giustificati motivi può essere determinato diversamente dal 50%

Calcolo compensi:

Rif. norma	fasi di attività	tariffa	molt.	compl.	compenso	spese gen.	spese effettive	10%	Oneri a carico di:	
									Procedura	Aggiudicatario
art. 2, n. 1)	fase 1: dall'incarico alla redazione dell'avviso di vendita	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	165,00	1.650,00	
art. 2, n. 2)	fase 2: dall'avviso all'aggiudicazione o assegnazione	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	165,00	1.650,00	
art. 2, n. 3)	fase 3: trasferimento della proprietà	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	82,50	825,00	825,00
art. 2, n. 4)	fase 4: distribuzione della somma ricavata	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	165,00	1.650,00	
Totale Compensi e spese							5.775,00	825,00		

Cassa previdenza	4%	231,00	33,00
IVA	22%	1.321,32	188,76
Totale		7.327,32	1.046,76

Calcolo totale compensi:

		Oneri a carico di:	
Rif. norma	fasi di attività	Procedura	Aggiudicatario
art. 2, n. 1)	fase 1: dall'incarico alla redazione dell'avviso di vendita	2.750,00	
art. 2, n. 2)	fase 2: dall'avviso all'aggiudicazione o assegnazione	2.750,00	
art. 2, n. 3)	fase 3: trasferimento della proprietà	1.375,00	1.375,00
art. 2, n. 4)	fase 4: distribuzione della somma ricavata	2.750,00	
		9.625,00	1.375,00
<i>Cassa Previdenza</i>		4%	385,00
<i>Iva</i>		22%	2.202,20
			12.212,20
			1.744,60

Liquidazione compenso, presenza di diverse masse

ADVG

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Giudice: **DOTT.SSA Emanuela Mussi**
 Prof. delegato:

Esecuzione immobiliare R.G. n.

promossa da: **Creditore procedente**
 contro: **Debitore**

NOTA DEI COMPENSI PER IL PROFESSIONISTA DELEGATO ai sensi del D.M. 227 del 15/10/2015

Parametri per il calcolo:

		valori ammessi
Vendita avvenuta:	SI	SI/NO
Prezzo ricavato dalla vendita:	250.000,00	Prezzo di vendita (ultimo prezzo o stima per mancata vendita)
numero lotti sui quali effettuare liquidazioni per le fasi 1, 2 e 3 (art. 2, 2°co.):	1	numero dei lotti venduti/aggiudicati
numero debitori (masse) sui quali effettuare liquidazioni per la fase 4 (art. 2, 2°co.):	3	numero dei debitori che hanno determinato masse distinte
complessità fase 1:		da -60% a +60%
complessità fase 2:		da -20% a +20%
complessità fase 3:		da -60% a +60%
complessità fase 4:		da -20% a +20%
spese effettivamente sostenute fase 1:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 2:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 3:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
spese effettivamente sostenute fase 4:	0,00	indicare le spese sostenute e documentate
quota compenso e spese della fase 3 a carico dell'aggiudicatario:	50%	per giustificati motivi può essere determinato diversamente dal 50%

Calcolo compensi:

Rif. norma	fasi di attività	tariffa	molt.	compl.	compenso	spese gen.	spese effettive	10%		Oneri a carico di:
								Procedura	Aggiudicatario	
art. 2, n. 1)	fase 1: dall'incarico alla redazione dell'avviso di vendita	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00		
art. 2, n. 2)	fase 2: dall'avviso all'aggiudicazione o assegnazione	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00		
art. 2, n. 3)	fase 3: trasferimento della proprietà	1.500,00	1	0%	1.500,00	150,00	0,00	825,00		825,00
art. 2, n. 4)	fase 4: distribuzione della somma ricavata	1.500,00	3	0%	4.500,00	450,00	0,00	4.950,00		
Totale Compensi e spese								9.075,00	825,00	

Cassa previdenza	4%	363,00	33,00
IVA	22%	2.076,36	188,76
Totale		11.514,36	1.046,76

Parte seconda
LA FASE DISTRIBUTIVA



**COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO - QUESTIONI
PROBLEMATICHE - IL RUOLO DEL GIUDICE
DELL'ESECUZIONE**

Partiamo da
definizione...

una



“La predisposizione del progetto di distribuzione non è attività semplice, che si risolve uno *actu*, implicando invece (soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti o, in generale, di pluralità di masse attive o passive da ricostruire) un vero e proprio **subprocedimento**, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate” (Cass. Civ. 2044/2017).

La configurabilità della fase distributiva in presenza di unico creditore

- ***TESI TRADIZIONALE:*** non vi è fase distributiva quando vi è unico creditore. Le eventuali contestazioni del debitore vanno veicolate attraverso l'opposizione ex art. 615 ovvero 617 c.p.c. (v. Cass. civ. 3648/1972; Cass. civ. 10126/2003).
- ***IMPOSTAZIONE ATTUALE:*** l'espropriazione approda alla fase distributiva anche in presenza di unico creditore; diversamente opinando, al creditore pignorante sarebbe riservato un trattamento giuridico diverso in ragione del solo fatto che nel processo vi siano o meno creditori concorrenti (Cass. civ. 15654/2013). Alla distribuzione, in questo caso, si procede con il meccanismo della imputazione della somma ricavata. Il professionista delegato nella predisposizione del progetto di distribuzione dovrà pertanto determinare il credito dell'unico creditore nelle sue componenti (capitale, interessi e spese), e le relative operazioni sono del tutto analoghe a quelle necessarie per la predisposizione del progetto di distribuzione in caso di pluralità di creditori.

LA MASSA ATTIVA

L'attivo della procedura esecutiva è composto da plurime poste, tipologicamente indicate dall'art. 509 c.p.c..

In dettaglio, la massa attiva comprende:

- **Il prezzo versato dall'aggiudicatario** (ricavato della vendita) o il **conguaglio** versato dall'assegnatario dell'immobile;
- **I frutti** del bene staggito cui per effetto dell'art. 2912 c.c. si estende *ex lege* il vincolo del pignoramento, ovvero le rendite, intese come i frutti civili (ad esempio le somme riscosse a titolo di canoni di locazione), **ed i proventi** (intesi come il ricavato della vendita dei frutti naturali);
- **Le somme acquisite a titolo di multa**, corrispondenti a: a) le somme versate dal debitore *ex art. 495 c.p.c.* in caso di decadenza (il sesto dei crediti complessivi azionati, nonché i successivi ratei, nell'ipotesi in cui il debitore ometta o ritardi il versamento della somma determinata dal G.E.; somme che divengono parte del compendio pignorato *ex art. 495, quarto comma c.p.c.*); b) il decimo della cauzione prestato dall'offerente per il caso di mancata partecipazione ingiustificata all'incanto (art. 580 co. 2); c) la cauzione dell'offerente in aumento che non abbia partecipato alla gara indetta (art. 584 co. 5); d) la cauzione dell'aggiudicatario inadempiente *ex art. 587 c.p.c.*; e) la fideiussione versata *ex art. 574* e le somme rivenienti dall'escussione della stessa;
- **Il credito per risarcimento del danno** oggetto di condanna a carico dell'aggiudicatario inadempiente (con decreto ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c.) al pagamento della differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il minore prezzo ricavato dalla successiva vendita. Se l'aggiudicatario condannato con decreto del giudice versa la somma determinata, la stessa entra a far parte della massa attiva; in caso contrario, il credito non riscosso entra a far parte della massa attiva e viene assegnato al creditore (secondo la graduazione) nella fase distributiva, con efficacia satisfattiva futura e condizionata alla effettiva esazione dei relativi importi (pro solvendo).

Riassumendo, le componenti attive sono costituite da:

- Prezzo di aggiudicazione: art. 585 c.p.c. per immobili;
- Prezzo di vendita per mobili: art. 540 c.p.c.;
- Conguaglio in caso di assegnazione: art. 506 c.p.c.;
- Frutti e proventi (art. 2912 c.c., artt. 560 e 594 c.p.c.);
- Conversione pignoramento: art. 495 c.p.c.;
- Somme incamerate per mancato rispetto termini nella conversione 5° comma art. 495 c.p.c.;
- Cauzione di colui che non partecipa all'asta art. 580, comma 2, c.p.c.;

➤ Aggiudicatario inadempiente, art. 587 c.p.c.:

Comma 1: perdita della cauzione a titolo di multa. La predetta disposizione si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate.

Comma 2: nuova vendita con responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento del risarcimento del danno per la differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c., il decreto di condanna costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori (secondo l'ordine di graduazione) ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato, sui quali grava il rischio di insolvenza dell'assegnatario inadempiente.

Il termine per l'emissione del decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c. deve ritenersi coincidente con la predisposizione del progetto di distribuzione finale. Ne consegue che, pur essendo emesso in seno alla procedura esecutiva, il decreto di condanna non costituisce un atto del procedimento e, pertanto, sono inammissibili sia l'opposizione ex art. 617 c.p.c. che l'istanza di revoca ex art. 487 c.p.c., poiché verrebbero proposti dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.

Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. sarà quindi impugnabile con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.

Conguagli in sede di assegnazione:

A D V G

IL RICAVATO DELL'ASSEGNAZIONE CONCORRE A DETERMINARE LA MASSA ATTIVA (SALVO NEL CASO DELL'ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA, IPOTESI NELLA QUALE L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE COSTITUISCE IL TITOLO DEL TRASFERIMENTO E NON SI HA UNA FASE DISTRIBUTIVA).

Assegnazione satisfattiva: si ha quando l'assegnazione viene effettuata ad estinzione del credito per cui si agisce in via esecutiva senza necessità di esborsi da parte dell'assegnatario.

Assegnazione-vendita: si ha quando il creditore è tenuto a versare un prezzo. L'assegnatario versa alla procedura una somma di denaro pari alle spese e al valore dei crediti di grado poziore

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Assegnazione mista: si ha quando il creditore assegnatario versi un conguaglio pari alla differenza tra il maggiore valore del bene e l'importo del credito azionato

LA MASSA PASSIVA

- ▶ È costituita dalle spese e dai crediti fatti valere.
- ▶ Si parla di **massa semplice** nel caso di unico creditore con unico credito composto da capitale interessi e spese; di **massa composta** in caso di più crediti vantati da unico creditore ovvero di più creditori.
- ▶ La massa cd. **netta** rappresenta la somma da dividere tra i creditori effettuate le dovute prededuzioni e le deduzioni delle spese di giustizia.
- ▶ Se oggetto della espropriazione sono plurimi immobili occorre a volte formare **plurime masse passive** in cui articolare il progetto di distribuzione. Detta necessità si verifica quando il concorso dei creditori avviene in maniera differenziata sull'attivo di ciascun immobile in conseguenza della esistenza di cause legittime di prelazione insistenti solo su alcuni beni, oppure della partecipazione di uno o più creditori al ricavato soltanto di uno o più immobili.

- **In caso di riunione di più procedure** per identità (totale o parziale) di beni pignorati, si osserva che:
A D V G
 - i pignoramenti e gli interventi spiegati in una procedura al momento della riunione non si estendono alla distribuzione del ricavato dei beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni. Pertanto, i creditori pignoranti ed intervenuti in una delle due procedure, per poter concorrere anche sui beni aggrediti soltanto nell'altra procedura poi riunita, devono presentare ulteriore atto di intervento chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei beni, e saranno considerati (se chirografari) intervenuti tempestivi o tardivi a seconda della fase in cui avranno depositato l'atto.
 - Gli interventi effettuati dopo la riunione, sono invece idonei a partecipare alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle procedure riunite, poiché la domanda satisfattiva, ove non contenga espresse restrizioni, è da riferirsi a tutto il compendio pignorato.

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

La platea dei concorrenti

Creditori che accedono **alla distribuzione** e **all'accantonamento**

► Distinzione **FUNZIONALE** tra:

- Creditori **utilmente collocati** - creditori **non utilmente collocati**

A RILEVARE E' LA POSIZIONE DI CIASCUNO

ELENCAZIONE PER SOGGETTO:

- 1) creditore pignorante (che, di regola, coincide col procedente, cioè colui che provoca i singoli atti esecutivi e ne anticipa i costi, ex art. 95 c.p.c.) nella procedura principale;
- 2) creditore procedente nella procedura riunita (o nelle procedure riunite);
- 3) creditore c.d. surrogante (l'intervenuto che si sia sostituito al pignorante o ad altro creditore procedente, provocando i singoli atti esecutivi); ET ALTERA PARS
- 4) creditore in sostituzione che vanta un credito nei confronti di un creditore avente diritto alla distribuzione del ricavato ai sensi dell'art. 511 c.p.c.;

5) creditori intervenuti titolati e non titolati il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore all'udienza ex art. 499, comma 6, c.p.c. ed, in particolare:

- i creditori privilegiati, senza che rilevi il momento dell'intervento (art. 566 c.p.c.), ma solo per la quota privilegiata del credito;
- i creditori chirografari tempestivi (e quelli privilegiati tempestivi, per la parte non assistita dal privilegio) in concorso proporzionale tra loro;
- i creditori chirografari tardivi (e privilegiati tardivi, per la parte non assistita dal privilegio);

6) creditori intervenuti non titolati disconosciuti (accantonamento). L'accantonamento è disposto dal G.E. per il tempo necessario a consentire ai predetti creditori di munirsi del titolo esecutivo ed in ogni caso per un tempo non superiore a tre anni.

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

Secondo le regole del **codice civile e della legislazione speciale**:


1. spese di giustizia ex art. 2770 c.c. (arg. ex art. 2777, comma 1, c.c.);
2. creditori con privilegio speciale (art. 2748, comma 2 - v. Cass., Sez. Un., n. 21045/2009; Cass. n. 17270/2014);
3. creditori ipotecari (i quali prevalgono sui privilegiati ex artt. 2772 e 2774 c.c. se anteriormente iscritti);
4. creditori con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. (hanno privilegio generale mobiliare incapiente; v. Cass. n. 26101/2016; Cass. n. 5724/2019. V anche Corte cost. n. 176/2017, sulla disciplina intertemporale del comma 3);
5. creditori chirografari (tempestivi – per i tardivi, v. *infra*);
6. creditori chirografari intervenuti tardivamente;
7. debitore esecutato (per l'eventuale supero).

In sede di graduazione si applica l'**art. 2916 c.c.**, in forza del quale «non si tiene conto» delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento, dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se eseguita dopo il pignoramento, e dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. La predetta norma costituisce applicazione della generale regola, enunciata dagli artt. 2913 ss. c.c., della inopponibilità ai creditori dei negozi dispositivi di beni immobili o mobili registrati trascritti successivamente al pignoramento.

Il creditore iscritto successivamente alla trascrizione del pignoramento partecipa quindi alla distribuzione del ricavato della vendita in rango chirografario.

PREDEDUZIONE O DEDUZIONE?

SPESE PRIVILEGIATE: spese necessarie per lo sviluppo e il funzionamento della procedura esecutiva (solitamente anticipate dal creditore procedente ex artt. 95 c.p.c. e 8 d.P.R. n. 115/2002), di norma collocate nel progetto di distribuzione con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e quindi prima di ogni altro credito.



- **2919 c.c.:** (credito del terzo proprietario del bene espropriato se è stata accolta la relativa opposizione – per l'ipotesi in cui la procedura non sia stata sospesa e si sia pervenuti all'aggiudicazione);
- **2921 c.c.:** (diritto dell'aggiudicatario che abbia subito l'evizione, a ripetere dalla massa il prezzo pagato e non ancora distribuito);
- **2864 c.c.** (diritto del terzo acquirente del bene ipotecato a far separare dal prezzo di vendita il valore dei miglioramenti – calcolato al tempo della vendita forzata – eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo – all'uopo il terzo rivolge al giudice apposita istanza o fa intervento nel rispetto del disposto dell'art. 566 c.p.c.)

■ spese sostenute dal creditore e dagli intervenuti con titolo esecutivo (laddove si siano surrogati al primo inerte); spese di pubblicità; compensi degli ausiliari; spese per la conservazione dell'integrità del bene pignorato; spese per la conservazione della garanzia patrimoniale (azione surrogatoria, separazione dei beni del defunto, sequestro conservativo sempre se poi convertito in pignoramento che abbia dato origine alla procedura esecutiva – Cass. civ. 26101/2016 secondo cui *“il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto”*) – v. anche Cass. civ. 3020/2020

Non sono privilegiate ex artt. 2755 e 2770 c.c. le spese:

- ➡ Relative al sequestro giudiziario, al giudizio di simulazione assoluta della vendita di un bene da parte del debitore, al giudizio per il riconoscimento in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto da parte del creditore;
- ➡ Sostenute dai creditori per munirsi, nel proprio esclusivo interesse, del titolo esecutivo;
- ➡ Afferenti alle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato ed all'opposizione all'esecuzione con la quale si contesti il diritto del **singolo creditore**, atteso che in tali ipotesi la decisione favorevole all'opponente ha l'effetto di escludere un concorrente dal riparto, ma non caduca l'intero processo esecutivo;
- ➡ Necessarie per la sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c., della quale profitta esclusivamente il subcollocato;
- ➡ Relative agli oneri condominiali di pertinenza dell'immobile pignorato, atteso che diversamente opinando, si riconoscerebbe al credito del condominio un privilegio non previsto dalla legge (v. infra).

QUESTIONI DIBATTUTE

► SPESE DEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE:

Le spese di costituzione dei creditori nelle opposizioni esecutive non potranno essere collocate in privilegio salvo che per l'ipotesi in cui l'opposizione abbia ad oggetto la **contestazione della proprietà del bene o della sua pignorabilità**, trattandosi di eccezione che investe la posizione di tutti i creditori e che potrebbe determinare la chiusura anticipata del processo (il principio va esteso all'ipotesi della opposizione agli atti con cui si contesti la legittimità di un atto del procedimento la cui caducazione comporterebbe l'estinzione del processo – v. Cass. civ. 22033/2011) – vanno ricomprese le spese della fase sommaria e quelle della fase di merito della opposizione;

► SPESE DEL PIGNORAMENTO SUCCESSIVO:

solo nel caso in cui, a seguito della riunione, la prima procedura si estingua. (v. Cass. civ. 23847/2008 secondo cui *“in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore precedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento”* – conf. Cass. civ. 13204/2012)

Non sono rimborsabili come spese privilegiate quelle sostenute dal creditore ipotecario che abbia promosso l'espropriazione su beni diversi da quelli oggetto di garanzia (Trib. Napoli 13.2.2004; Trib. Benevento 4.9.2015); non sono rimborsabili le spese per il sequestro giudiziario e per l'azione revocatoria; nonché quelle dell'interventore che abbia spiegato l'intervento in forza del sequestro conservativo.

QUESTIONI DIBATTUTE

► SPESE RELATIVE AD ONERI CONDOMINIALI:

A D V G


non sono ascrivibili alle spese prededucibili non essendo previsto alcun privilegio dalle norme di diritto sostanziale che regolano le cause di prelazione (Cass. civ. 7756/1997; v. anche Cass. civ. 2329/2006).

Diversamente si può opinare solo con riferimento a quegli esborsi anche condominiali di carattere **straordinario** che si rivelino **indispensabili** per la conservazione dell'oggetto del processo (ovvero che siano destinati a salvaguardare la integrità fisica e giuridica del bene subastato - Cass. civ. 12877/2016). In tal caso, se le dette spese vengono sostenute con i fondi della procedura, queste potranno essere intese come “prededucibili”, se invece saranno anticipate dal creditore procedente (cui sia imposto l'onere dal giudice dell'esecuzione) andranno collocate con il privilegio dell'art. 2770 c.c. nel progetto di distribuzione.

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AUSILIARI

- **DATO NORMATIVO:** **ART. 591-bis**, comma 3, n. 12, c.p.c.: è possibile delegare al professionista l'attività di *“formazione del progetto di distribuzione e di trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596”*.
- **PROFESSIONISTA DELEGATO:** predisposizione della bozza.
- **GIUDICE:** sottoposizione del progetto ai creditori e all'esecutato
- Compete al giudice l'inserimento del compenso del professionista delegato (e del custode) nel progetto di riparto, che a ciò provvede facendo propria la bozza predisposta dall'ausiliario.
- **ESPERTO STIMATORE:** provvedimento di liquidazione del saldo del compenso di cui all'art. 13 d.m. 30.5.2002 (da determinarsi in base al valore di aggiudicazione); la liquidazione (la seconda) sarà posta a carico del creditore precedente, sicché sarà quest'ultimo a segnalare il proprio credito (privilegiato *ex art. 2770 c.c.*) al professionista incaricato della predisposizione del riparto. Se, il G.E. ha disposto che il compenso dello stimatore sia inserito in riparto, spetta al delegato verificare l'importo liquidato per considerarlo nel riparto (in pratica, come si richiede ai creditori di riepilogare il proprio credito – v., in proposito, Cass. 2044/2017 – allo stesso modo il professionista delegato dovrà interpellare l'esperto stimatore ed eventualmente il custode, se persona diversa dall'ausiliario incaricato del riparto).

PRASSI DEGLI UFFICI

- 
- ▶ In alcuni uffici giudiziari, il giudice dell'esecuzione liquida il compenso con **apposito provvedimento** e pone la relativa spesa **a carico di uno dei creditori** (tendenzialmente, il procedente).

La liquidazione dovrà essere necessariamente **anteriore** alla formazione del progetto di riparto perché il creditore possa richiederne il rimborso col privilegio *ex art. 2770 c.c.*
 - ▶ In altri, il giudice dell'esecuzione liquida il compenso con provvedimento che autorizza il delegato **a prelevare** le somme dal ricavato dopo l'approvazione del progetto. Il delegato, così come il custode giudiziario devono avanzare la richiesta di liquidazione **prima della predisposizione della bozza del progetto**, per poi inserire il proprio compenso tra le passività del piano; una volta che questo è dichiarato esecutivo, il p.d. potrà procedere al pagamento (se a ciò è delegato) unitamente ai pagamenti in favore dei creditori.
 - ▶ In altri ancora, il compenso del professionista delegato viene predeterminato sulla scorta di apposite circolari recettive ed interpretative dei criteri di cui al D.M. 15 ottobre 2015, n. 227; di conseguenza, il delegato può già calcolare quale sia il proprio compenso e, inserirlo automaticamente nel riparto; in ogni caso, non si tratterà di autoliquidazione del compenso, dal momento che con la trasmissione della bozza al G.E., sarà quest'ultimo a determinarne l'entità che sarà concretamente corrisposto all'esito dell'approvazione.

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

ORDINE DEI PRIVILEGI IMMOBILIARI

Art. 2780 c.c.: «*Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:*

- 1) *i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771 (ABR.);*
 - 2) *i crediti per i contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento, indicati dall'articolo 2775;*
 - 3) *i crediti dello Stato per le concessioni di acque (ovvero i crediti per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate, per canoni demaniali o per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio), indicati dall'articolo 2774;*
 - 4) *i crediti per i tributi indiretti (imposta di registro, imposta di successione, imposte catastali e ipotecarie, IVA relativa alla cessione dell'immobile in caso di responsabilità solidale del cessionario), indicati dall'articolo 2772;*
 - 5) *i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.*
- 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari trascritti (aventi ad oggetto la restituzione delle somme versate, il pagamento del doppio della caparra o al risarcimento danni, le spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento), indicati all'articolo 2775-bis»*

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

ORDINE DEI PRIVILEGI IMMOBILIARI – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2749 c.c.: «*Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita*»

Art. 2777, comma 3, c.c.: «*I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis*»

Art. 2782 c.c.: «*I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito*» (E' principio generale applicabile anche ai chirografari)

Art. 2783 c.c.: «*Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice*»

Concorso tra il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c. e l'ipoteca.

- ▶ Per specifico disposto **dell'art. 2775 bis, terzo comma**, c.c. tale privilegio è postergato rispetto all'ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile e rispetto all'ipoteca derivante da mutuo fondiario iscritta sull'immobile a garanzia del finanziamento.

Cass. 17.08.2016, n.17141: «*Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dall'art. 2748, comma 2, c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 l.fall.), il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».*

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

IL PRIVILEGIO IPOTECARIO

Art. 2855 c.c.: «1. *L'iscrizione del credito fa collocare **nello stesso grado** le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.*

2. *Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.*

3. *L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita»*

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

IL PRIVILEGIO IPOTECARIO

Cass. n. 17044/2014: «Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati ai sensi degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori»

Cass. n. 4927/2018: «Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precezzo), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento)»

Sono esclusi dalla garanzia ipotecaria e si collocano al chirografo:

- ▶ Gli interessi scaduti e non rimborsati prima del biennio anteriore all'anno in corso alla data del pignoramento;
- ▶ La differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data della vendita.

Requisito per il riconoscimento del privilegio ipotecario

ADV

Art. 2847 c.c.: l'iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine di venti anni dall'iscrizione.

La previsione della durata ventennale attiene solo al profilo dell'efficacia dell'ipoteca: l'omesso rinnovo non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, ben potendo il creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione sulla base del medesimo titolo, ma senza pregiudizio delle ragioni dei terzi che abbiano trascritto o iscritto atti in epoca anteriore al rinnovo.

Cass. 08.02.2017 n.3401: «..il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte - da ultimo con le sentenze n. 5628/14 e n. 6841/15 (pronunciate in riferimento alla stessa vicenda oggetto del presente ricorso, pur se nei confronti di resistenti diversi dagli attuali) - secondo cui l'effetto dell'iscrizione ipotecaria cessa, ai sensi dell'art. 2847 c.c., se questa non è rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla sua data anche nel corso della procedura esecutiva individuale e fino alla pronuncia del decreto di trasferimento del bene ipotecato (principio già affermato, tra le altre, da Cass. n.7498/12)»

I crediti privilegiati collocati in via sussidiaria

Si tratta di crediti postergati rispetto ai privilegiati speciali immobiliari ed agli ipotecari ma anterogati rispetto ai chirografari.

Detta collocazione sussidiaria compete ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare individuati dall'**art. 2776 c.c.**:

- **crediti di lavoro relativi al trattamento di fine rapporto** ed all'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c.;
- **crediti previsti dagli artt. 2751** (spese funebri, d'infermità, somministrazione di vitto o alloggio, alimenti) **e 2751 bis c.c.** (retribuzioni a prestatori di lavoro subordinato, retribuzione di professionisti e prestatori d'opera intellettuale, provvigioni per agenzia, crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana, delle società cooperative agricole e delle imprese fornitrice di lavoro temporaneo), e i crediti previdenziali per I.V.S.;
- **crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per imposte sul reddito** (delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle società, IRAP e ILOR) ed IVA (art. 2752, primo e terzo comma, c.c.), con esclusione di crediti per tributi locali e crediti previdenziali.

I presupposti per la collocazione sussidiaria

La collocazione sussidiari dei crediti è subordinata al ricorrere di due condizioni:

- 1) deve trattarsi di crediti sorti in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento (art. 2916 c.c.);
- 2) il creditore che chiede l'attribuzione privilegiata deve dimostrare di aver infruttuosamente tentato l'escussione dei beni mobili del debitore.

La partecipazione alla distribuzione dei creditori tardivi

ADV

Il termine finale per l'ammissibilità dell'intervento (tardivo) è quello fissato dagli artt. 525 e 528 c.p.c. per le esecuzioni mobiliari presso il debitore, dall'art. 551 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi e dagli **artt. 564 e 565 c.p.c.** nell'esecuzione immobiliare.

AUDIATUR ET ALTERA PARS

... segue

Riguardo a quest'ultima, la Suprema Corte ha statuito che la preclusione opera *“dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva”*: precisamente, *“la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del **creditore chirografario** è “prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio.”* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 31/3/2015; v. anche Cass. civ. 26243/2020).

Con specifico riferimento alla posizione dei **creditori ipotecari**, si è stabilito che “nel processo esecutivo è precluso l’intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell’udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all’art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l’approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9285 dell’8/6/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23993 del 28/12/2012).

MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN CREDITORE INTERVENUTO NON TITOLATO

in tal caso, le somme vengono accantonate per 3 anni. In caso di mancato conseguimento del titolo, vanno attribuite ai creditori titolati tardivi (rispetto all'emissione dell'ordinanza), in mancanza vanno restituite al debitore.

In dottrina: si afferma che, nel caso di intervento di ulteriori creditori successivamente all'emissione della ordinanza *ex art. 495 c.p.c.*, si potrebbe configurare la necessità di predisporre un progetto di distribuzione (per l'eventuale sopravanzo).

v. anche Cass. civ. n. 774 del 19/01/2016: in caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verifica regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato.

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Concludendo, nell'espropriazione immobiliare, **i creditori non titolati intervenuti tardivamente** (oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita ai sensi dell'art. 569), non avendo la possibilità di conseguire il riconoscimento, totale o parziale, del proprio credito da parte del debitore, giacchè la fissazione dell'udienza a tal fine prevista avviene mediante l'ordinanza con la quale viene disposta la vendita (a norma dell'art. 499, 5 comma, c.p.c), devono essere equiparati ai creditori disconosciuti, con la conseguenza che, per poter usufruire dell'accantonamento delle somme in sede distributiva, sono tenuti a promuovere, **entro il termine di trenta giorni** dalla data della proposizione dell'atto di intervento, il giudizio occorrente per munirsi del titolo esecutivo.

Pertanto, qualora il creditore tardivamente intervenuto, dopo aver notificato il ricorso per intervento al debitore, nel caso in cui il credito risulti dalle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c., al pari di un creditore disconosciuto non introduca un giudizio per chiedere l'accantonamento delle somme potenzialmente dovutegli in sede di riparto, il ricorso per intervento dal medesimo spiegato resterà privo di effetti giuridici, non consentendogli di soddisfare la propria pretesa nel processo espropriativo.

.... segue

A D V G

La distribuzione delle somme accantonate potrà avvenire, su istanza di una delle parti che vi abbia interesse o anche d'ufficio, a distanza di **non oltre tre anni dall'avvenuto accantonamento**, a favore dei creditori che nelle more si siano muniti del titolo esecutivo.

Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'art. 596 c.p.c., come introdotti dalla L.30/06/2016 n.119, di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, prevedono la distribuzione anche in favore dei creditori che hanno diritto all'accantonamento (non titolati contestati che stanno agendo per munirsi di titolo esecutivo) ovvero dei creditori i cui crediti costituiscono oggetto di controversia a norma dell'art. 512 c.p.c., qualora presentino una **fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta**, rilasciata da uno degli istituti di cui all'art. 574 c.p.c. In tal modo, il creditore che, avendo diligentemente incardinato l'azione giudiziaria per munirsi del titolo esecutivo, non subisce gli effetti negativi del mancato deposito della sentenza (o altro titolo di cui all'art. 474 c.p.c.), nel termine previsto.

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE PROCESSUALE

MANCATA ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO

Sono postergati:

1. Intervenuti non ottemperanti - Art. 499, comma 4, c.p.c.: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. **Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».**

Correlazione tra oggetto del pignoramento presso terzi e mancata estensione del pignoramento. «*Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore*» (Cass. n. 15595/2019)

FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA LA GRADUAZIONE SOSTANZIALE

Art. 2929-bis c.c. – c.d. revocatoria semplificata

2. Creditori personali del terzo proprietario (anche privilegiati)

Comma 2: «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato **trasferito a un terzo**, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato».

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Formazione massa passiva e riparto

A D V G

400.000,00	vendita lotto
20.000,00	incasso canoni di locazione
420.000,00	Totale entrate
	A dedurre: spese con privilegio
	art. 2770 c.c. e prededuzione
	Compenso e spese del
-13.398,53	Professionista Delegato
406.601,47	Totale da distribuire

Totale da ripartire €

406.601,47

Creditore	Credito	Credito da liquidare	Titolo del credito	Causale	Livello	Privilegio	Percentuale	Rimanenza
caio	13.757,94	13.757,94		spese anticipate	1	Crediti per spese di giustizia (art. 2770)	100%	392.843,53
caio	1.450,60	1.450,60		SALDO CTU	1	Crediti per spese di giustizia (art. 2770)	100%	391.392,93
caio	276.411,67	276.411,67		residuo mutuo	8	Credito ipotecario di primo grado	100%	114.981,26
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI-	318.494,80	103.518,95		INTERVENTO DEL 05/09/2014	9	Credito ipotecario di secondo grado	32,50%	11.462,31
inps	35.265,86	11.462,31		INTERVENTO DEL 23/01/2015	9	Credito ipotecario di secondo grado	32,50%	0
caio	145.622,97	0			16	Chirografari tempestivi	0%	0
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI-	1.040.829,64	0		INTERVENTO DEL 05/09/2014	16	Chirografari tempestivi	0%	0
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI-	117.476,81	0		INTERVENTO DEL 16/10/2019	16	Chirografari tempestivi	0%	0
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI-	38.953,53	0		INTERVENTO DEL 03/08/2016	16	Chirografari tempestivi	0%	0
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI-	35.265,86	0		INTERVENTO DEL 23/01/2015	16	Chirografari tempestivi	0%	0

La surroga del creditore perdente ai sensi dell'art. 2856 c.c.

L'art. 2856 c.c. prevede che il creditore, che ha ipoteca sopra un immobile, qualora si trovi perdente nell'espropriazione, perché sul suo prezzo si è soddisfatto un altro creditore, la cui ipoteca anteriore si estende anche ad altri beni, può surrogarsi nell'ipoteca del creditore soddisfatto su tali altri beni, con prelazione determinata dalla propria iscrizione.

La surrogazione del creditore perdente, avente ipoteca su un immobile, presuppone l'esistenza di:

- **una garanzia anteriore più estesa**, cioè gravante su più immobili del debitore;
- **l'esistenza di due diversi titolari di credito** garantiti da ipoteca, e lo stesso debitore;
- che detta ipoteca anteriore sia iscritta a garanzia di **un unico credito** (se il creditore anteriore ha iscritto diverse ipoteche a garanzia di crediti diversi, viene meno il vincolo unitario dell'ipoteca anteriore che giustifica la surroga. In tal caso, il creditore deve subastare ciascun bene per soddisfarsi di ciascuna ipoteca);
- **una rimanenza rispetto alla somma iscritta**, sui beni cui si estende l'ipoteca più ampia. Nei limiti di tale rimanenza può surrogarsi il creditore perdente, con preferenza rispetto ai creditori iscritti posteriormente;
- che l'ipoteca anteriore più ampia, nella quale si surroga il creditore perdente, sia ancora iscritta.

Il meccanismo della surroga comporta che, in presenza della garanzia anteriore più estesa, dopo l'espropriazione di un singolo immobile, i creditori ipotecari successivi concorrono tra loro in base a una graduazione unica, determinata dalla data delle rispettive iscrizioni, anche se prese su beni differenti.

...esempio pratico:

	BENE	A	B	C	D
Creditore					
Tizio		x	x	x	x
Caio			x		
Sempronio		x			
Mevio				x	

Tizio ha un'ipoteca plurima sugli immobili A, B, C, e D.

Se Tizio espropria il bene A e Sempronio risulta incapiente in tale espropriazione, è data facoltà a Sempronio di surrogarsi nell'ipoteca iscritta da Tizio anche sui beni B, C, e D, pur mantenendo ferma la data della propria iscrizione ai fini della graduazione. Ne consegue che, la surroga nell'ipoteca sui beni C e D è più vantaggiosa per Sempronio perché otterrebbe la prelazione di primo grado sui predetti immobili; contrariamente la surroga nell'ipoteca sul bene B deve rispettare l'anteriorità dell'iscrizione presa da Caio.

Se Sempronio espropria il bene C, con incipienza di Mevio, è concesso a Mevio di surrogarsi nell'ipoteca sul bene D, che a Sempronio spettava per la precedente surrogazione.

Limiti previsti per la figura in esame

ADV

L'art. 2857 c.c. pone un limite alla figura in esame, vietandone l'esercizio sui **beni dati in ipoteca da un terzo e sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente alla iscrizione del creditore perdente.**

Il terzo datore d'ipoteca che subisce l'espropriazione, si trova surrogato di diritto, rispettivamente in forza degli artt. 1203 e 2866 c.c., nell'ipoteca gravante su beni del debitore. La norma comporta che se il creditore soddisfatto espropria l'immobile del debitore, provocando l'incapienza del creditore di grado successivo, iscritto su tale immobile, questi non può surrogarsi nell'ipoteca concessa dal terzo datore.

Il terzo acquirente viene invece tutelato qualora dalle risultanze dei registri immobiliari non poteva dedursi una possibile surrogazione.

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Onere di annotazione?

ADV

L'art. 2857, comma 3, c.c. dispone che per far valere il diritto alla surrogazione il creditore perdente deve eseguire apposita annotazione a margine dell'ipoteca del creditore soddisfatto (da effettuarsi secondo le modalità ex art. 2843 c.c.), presentando al conservatore copia dello stato di graduazione, dal quale risulti l'incapienza.

La mancata annotazione non comporta che la surrogazione non possa più avere luogo nei confronti di coloro che iscrivono ipoteca successivamente alla soddisfazione del creditore anteriore e prima della annotazione, permanendo soltanto la possibilità, sfavorevole per il creditore incapiente, di vedere cancellata da quel creditore la sua ipoteca.

In caso di espropriazioni contemporanee, non occorre invece procedere all'annotazione se il creditore perdente esercita la surroga nel processo esecutivo promosso dal creditore ipotecario anteriore, a condizione che si verifichi l'incapienza nel proprio processo esecutivo.

AUDIATUR ET ALTERA PAR

La sostituzione esecutiva

art. 511 c.p.c.

Il creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione può chiedere di essere a lui sostituito, proponendo domanda di sostituzione nelle forme dell'intervento (art. 511, 1°co.).

E' possibile che tra sostituito e sostituto sorga controversia, perché il secondo contesta il credito del primo; questa contestazione non può nuocere agli altri creditori concorrenti, ritardando la distribuzione (Art. 511, 2°co.). In tal caso, la somma controversa dovrà essere accantonata in attesa di decidere se spetti al sostituto od al sostituito.

L'art. 511, 1 comma, non prescrive espressamente che il *creditor creditoris* sia munito di titolo esecutivo nei confronti del sostituito; il rinvio all'art. 499, 2° co., sembra operato *quod modum*, non *quod rationem*, limitatamente alla forma della domanda di intervento, senza estendersi ai relativi presupposti.

SOSTITUZIONE EX ART. 511 C.P.C.

Le questioni dibattute

NECESSITA' O MENO DEL TITOLO ESECUTIVO - POTERI DEL CREDITOR CREDITORIS

Dipende dalla natura che si attribuisce all'istituto:

- a) **azione surrogatoria** (NECESSITA' DEL TITOLO);
- b) istituto con finalità prettamente **satisfattiva** (NON NECESSITA' – COLLOCAZIONE NELLA FASE DISTRIBUTIVA DOVE L'ESISTENZA DEL TITOLO E' DESTINATA A PERDERE RILEVANZA).

Pacifico che il richiamo alle norme in tema di intervento abbia carattere meramente formale (Cass. 8001/2015; Cass. civ. 2608/1987. Da ultimo, Cass. 17/11/2020 n.26054).

NECESSITA' O MENO DEL TITOLO ESECUTIVO E DELLA PROVA DOCUMENTALE DEL CREDITO

ADV

Il *creditor creditoris* è tenuto ad indicare il diritto di credito vantato nei confronti del proprio debitore diretto unitamente alla *causa petendi* dello stesso (vi è dibattito in ordine alla necessità di produrre prova documentale del diritto di credito – in senso negativo Cass. civ. 8001/2015).

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Cass. 20/04/2015 n.8001: «...questa Corte si è già pronunciata in merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., affermando che realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione (cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06). Essa non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto. In senso contrario non vale il richiamo che l'art. 511 cod. proc. civ. fa all'art. 499 cod. proc. civ. poiché esso è limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione (cfr. Cass. n. 2608/87 cit.). **Ne segue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l'affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo.** Va quindi ritenuto che, sebbene quest'ultima circostanza sia rilevante per gli interventi nel processo esecutivo eseguiti dopo il 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione dell'art. 499 cod. proc. civ. operata con l'art. 2, comma terzo, lett. e) n. 7, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, essa non costituisce presupposto per l'ammissibilità della domanda di subcollocazione né nella vigenza dell'originario art. 499 cod. proc. civ. né nella vigenza del testo sostituito, a far data dal 1 marzo 2006, con la novella richiamata. **Quanto ai requisiti di certezza e liquidità del credito, che la Corte d'Appello ha ritenuto mancanti nel caso di specie,».** si ritiene che essi non siano necessari ai fini della ammissibilità della domanda di subcollocazione, in ragione del fatto che questa non è l'equivalente di un intervento ordinario in sede esecutiva. Piuttosto, poiché il creditor creditoris mira a soddisfarsi sulla somma che, in sede di distribuzione, spetterebbe al suo creditore, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito va verificata dal giudice dell'esecuzione quando il processo sia giunto nella fase distributiva, al fine di corrispondere in tutto o in parte al sostituto le somme spettanti al sostituito».

TEMPO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTITUZIONE: FASE DISTRIBUTIVA

SE PRESENTATA ANTERIORMENTE NON è INAMMISSIBILE MA NE VA POSTERGATA LA VALUTAZIONE

IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI, IL CREDITORE VIENE AMMESSO ALLA DISTRIBUZIONE TOUT COURT

dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla diversa posizione del creditore intervenuto non titolato (limitato a determinate categorie di soggetti e necessitante del rispetto della procedura di cui al 499 ai fini del riconoscimento e della partecipazione alla distribuzione)

IN REALTA' IL DIVERSO TRATTAMENTO SI GIUSTIFICA IN QUANTO LA DOMANDA EX ART. 511 C.P.C. NON è DESTINATA AD INCIDERE SULLA MASSA PASSIVA FACENTE CAPO AL DEBITORE ESECUTATO (IL CREDITOR CREDITORIS SI SOSTITUISCE AD UN CREDITORE GIA' AMMESSO AL RIPARTO)

- ▶ inoltre il *creditor creditoris* non acquisisce la qualità di parte nel processo esecutivo (non può quindi compiere atti di impulso della procedura) - si parla al riguardo di **espropriazione di un potere meramente processuale**. Si segnala, all'uopo, Cass. 17/11/2020 n.26054: «la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegue l'effetto tipico dell'estinzione del processo esecutivo».
- ▶ la posizione processuale del creditore subcollocato è del tutto dipendente da quella del creditore-debitore, il quale conserva tutte le prerogative sostanziali e processuali di gestione del proprio credito, non compromesse in alcun modo dall'intervento del proprio creditore, ivi compresa la facoltà di rinuncia alla procedura esecutiva.
- ▶ la subcollocazione è svincolata dai presupposti per l'azione esecutiva e tipica della sola fase distributiva essendo strumentale alla distrazione in favore del ricorrente di tutta o parte della somma dovuta al creditore. E' pur sempre uno strumento esecutivo, in quanto per il suo tramite il sostituto soddisfa forzatamente il proprio credito nei confronti del sostituito, e vede come soggetto passivo non appunto il debitore ma l'originario creditore (Cass. n.6019/2017).
- ▶ legittimati alla domanda di sostituzione sono i creditori del creditore precedente o di quello intervenuto, titolati o non titolati. Se il credito vantato dal sostituito non è assistito da titolo esecutivo e l'esecutato lo ha disconosciuto, si applica la disciplina relativa all'accantonamento (art. 510, 3° co.), che andrà conseguentemente disposto in favore del sostituto. Quando il sostituto si sarà munito del titolo esecutivo, la somma accantonata verrà attribuita al subcollocato; decorso infruttuosamente il termine triennale, si procederà al secondo riparto, dal quale resterà escluso il sostituto, che non può avere sul ricavato diritti maggiori di quelli che spettano al sostituito.
- ▶ la sostituzione può essere chiesta da più creditori del creditore. Se sono di pari grado, si procede alla ripartizione proporzionale; se di grado diverso, si rende necessaria la previa graduazione. In entrambi i casi, il piano di riparto dovrà contenere un sub-riparto tra i subcollocati.
- ▶ non è prevista la subcollocazione di secondo grado.

...segue

- Sulla domanda di sostituzione non si instaura un processo incidentale di accertamento, né d'altronde è prevista la fissazione di apposita udienza per il riconoscimento da parte del sostituto, con la connessa operatività del principio di non contestazione.
- Il subcollocato deposita pertanto la domanda di sostituzione (che assume la forma del ricorso).
- La domanda di sostituzione è proponibile in costanza del processo esecutivo: non prima che il sostituto abbia proceduto al pignoramento od abbia depositato il ricorso per intervento, non oltre la pronuncia dell'ordinanza di distribuzione.

Cessionario del credito e distribuzione

- **Giurisprudenza:** il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B., è il **testo della Gazzetta Ufficiale** con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione.
- L'operazione viene pienamente provata dalla società cessionaria mediante **il deposito** di tale testo, in cui sono state identificate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
- Non è necessario il deposito del contratto di cessione o altro documento riportante il credito oggetto della procedura esecutiva in cui la società succeduta al precedente creditore si è costituita: *“... in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019).
- La enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., al fine di agevolare operazioni di più ampia portata rispetto alla cessione di una singola situazione giuridica. L
- La pubblicazione in Gazzetta della cessione dei crediti **prende il posto e la funzione della notifica individuale** prevista dalla disciplina ordinaria: come tale essa è condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.

Prova della cessione del credito ai fini della partecipazione alla distribuzione

Circolare Tribunale di Firenze

- ▶ L’Ufficio dell’esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze ha emesso in data 23 gennaio 2020 una circolare con cui richiede, nel caso in cui la società cessionaria del credito controverso si sia regolarmente costituita ex art. 111 c.p.c. all’interno della relativa procedura esecutiva immobiliare, **il deposito del contratto di cessione o di una liberatoria rilasciata dall’Istituto di credito cedente**, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere le somme ottenute all’esito della procedura stessa, anche qualora la società abbia già debitamente prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata la relativa operazione di cessione di crediti in blocco.
- ▶ La dottrina ha evidenziato come si finisca col fare confusione tra legittimazione ad agire in executivis e titolarità effettiva del credito. Con riferimento alla titolarità in senso stretto del diritto, spetta al debitore eventualmente contestare con il mezzo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

La distribuzione del ricavato della vendita del bene oggetto di comunione legale tra i coniugi.

La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (*cfr.* Cass. 24/07/2012, n. 12923; Cass. ord. 25/10/2011 n.22082; Cass. 07/03/2006, n.4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (in tal senso, Cass. 09/10/2007, n.21098; Cass. 12/01/2011, n.517). Essa può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi.

I beni della comunione rispondono delle seguenti obbligazioni:

- a) in via principale, delle obbligazioni contratte dai coniugi congiuntamente (art. 186, lett. d, c.c.);
- b) in via principale, delle obbligazioni contratte dai coniugi anche separatamente, purchè nell'obiettivo interesse della famiglia (art. 186, lett. c, c.c.);
- c) in via principale, delle obbligazioni contratte per il mantenimento della famiglia, per l'istruzione e l'educazione dei figli (art. 186, lett. c, 1 parte, c.c.);
- d) in via principale, di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, e di tutti i carichi dell'amministrazione (art. 186, lett. a e b, c.c.);
- e) in via sussidiaria, delle obbligazioni contratte separatamente dai coniugi anche prima del matrimonio, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 187 c.c., il quale richiama l'art. 189, 2° co., c.c.);
- f) in via sussidiaria, delle obbligazioni contratte dai coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei beni della comunione, posti in essere senza il necessario consenso dell'altro, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189, 1° co., c.c.);
- g) in via sussidiaria, delle obbligazioni assunte dopo il matrimonio da uno dei coniugi, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. In tal caso, così come in quello di cui al punto e), ai creditori del coniuge, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione (art. 189, 2° co, c.c.).

► **Possono considerarsi obbligazioni assunte dal coniuge a titolo personale:**

- a) i debiti personali dei coniugi derivanti dal compimento di atti assolutamente estranei all'interesse familiare;
- b) le obbligazioni assunte in dipendenza della proprietà, dell'uso e dell'acquisto di beni personali;
- c) le obbligazioni contratte per l'esercizio della professione o della impresa individuale di ciascuno dei coniugi;
- d) il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito imputabile esclusivamente ad uno dei due coniugi;
- e) le obbligazioni nascenti da atti di straordinaria amministrazione stipulati da un solo coniuge, indipendentemente dalla destinazione o non al soddisfacimento di bisogni familiari;
- f) i debiti assunti separatamente dai coniugi prima del matrimonio o in pendenza del regime di separazione dei beni.

Espropriazione forzata avente ad oggetto il bene in comunione legale

ADV

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto **il bene nella sua interezza e non per la metà**, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma linda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. 6575/2013. Da ultimo anche Cass. 04/08/2021 n.22210).

Vanno tuttavia distinti i due diversi regimi di responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi in regime di comunione, a seconda che sussista o meno "a latere debitoris" l'obiettivo di perseguire un interesse di natura familiare.

Ai sensi dell'**art. 189 c.c.**, non sussiste la responsabilità diretta e immediata dei beni della comunione nel caso di obbligazioni contratte dal coniuge per ragioni strettamente personali.

Il **creditore particolare di uno dei coniugi**, difatti, non potendo chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, è tenuto ad aggredire preliminarmente i beni personali di quest'ultimo e, solo ove questi si rivelino insufficienti, può agire, in via sussidiaria, sui beni della comunione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato.

Viceversa, **in caso di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia**, anche da parte di uno solo dei coniugi, il creditore della comunione può aggredire in primo luogo i beni della comunione legale, cui si aggiunge in via sussidiaria la responsabilità dei coniugi, che risponderanno ciascuno per la metà del credito (**artt. 186 e 190 c.c.**). In tale prospettiva, la particolare rilevanza dell'interesse sottostante all'obbligazione assunta dal coniuge porta con sé un ampliamento della garanzia patrimoniale, facendo rispondere del debito in via aggiuntiva anche il coniuge non debitore, sia pure per la metà del credito.

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Su chi grava l'onere di provare la natura non personale del debito assunto dai coniugi, sul creditore o sul debitore non esecutato?

Il creditore procedente ha l'onere di provare che un determinato debito sia stato contratto dal coniuge nell'interesse della famiglia, così da poter aggredire direttamente i beni in comunione, evitando il limite della quota del 50% del coniuge obbligato. Inoltre, qualora il creditore voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, questi è tenuto a dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e, infine, che il coniuge stipulante non abbia adempiuto l'obbligazione assunta esclusivamente a suo carico.

Il coniuge non debitore assurge alla qualità di soggetto passivo, con i medesimi doveri e diritti del debitore. In particolare, **il coniuge non esecutato è legittimato a:**

- far rilevare l'estraneità del bene alla comunione mediante **opposizione di terzo**;
- con **opposizione ad esecuzione**, egli può far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest'ultimo prevista dall'art. 189 c.p.c.;
- mediante **l'opposizione ex art. 617 c.p.c.** per far valere le nullità di atti che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest'ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione.

Rapporti tra creditore fondiario procedente e fallimento - assegnazione del ricavato al fondiario - natura provvisoria dell'assegnazione - recupero delle somme eccedenti versate al creditore fondiario

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 28/9/2018:

'In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l. fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.'.

... segue

*‘In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha **carattere provvisorio** e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.’’*



Il **carattere esclusivamente processuale del privilegio** che la legge accorda alla banca erogatrice del mutuo fondiario, nel consentirle di agire *in executivis* contro il mutuatario a dispetto della procedura fallimentare aperta nei confronti di quest'ultimo, trova il suo diretto fondamento normativo nell'art.41, 2° comma, ult. periodo, T.U.B.: il quale, peraltro, nel proclamare che «la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento», consacra la valenza strettamente processuale di quel privilegio, ma chiarisce anche come l'adeguamento dei risultati dell'esecuzione svoltasi fuori del fallimento a quelli che sarebbero stati i risultati dell'espropriazione in sede fallimentare dello stesso bene, debba avvenire attraverso un meccanismo di restituzione *ex post*. In buona sostanza, la banca ha diritto di trattenere, sul ricavato dell'espropriazione del bene ipotecato a sua garanzia, una somma corrispondente all'intero ammontare delle proprie spettanze verso il debitore fallito: ma laddove quella somma risultasse eccedente rispetto a quanto lo stesso creditore avrebbe conseguito nel caso di liquidazione fallimentare dello stesso bene, il *quid pluris* andrebbe restituito al fallimento.

Ne consegue che, se quanto riconosciuto alla banca all'esito del riparto fallimentare è di importo inferiore a quanto versato alla stessa da parte dell'aggiudicatario dell'immobile in sede di esecuzione individuale, il surplus va corrisposto al fallimento. Ai fini di questa attribuzione, è da escludere possa fungere da titolo esecutivo il decreto di riparto emesso dal G.D. Necessario, quindi, l'esperimento ad istanza del curatore di un'apposita azione di condanna.

In base alla succitata decisione, la regola (dettata dall'art. 41 TULB) è quindi l'assegnazione del ricavato al creditore fondiario, a condizione che questi dimostri la propria ammissione al passivo (e nei limiti dell'avvenuta collocazione per rango ed entità del credito).

Per ostacolare la predetta assegnazione, il curatore intervenuto nel processo esecutivo è onerato di far valere i crediti “fallimentari” preferiti al creditore fondiario documentando l'emissione di provvedimenti (all'interno nella procedura concorsuale) che li abbiano accertati, determinati e collocati.

Tuttavia, l'inerzia del curatore non comporta la definitività dell'assegnazione al creditore fondiario (il cd. effetto “pro iudicato” del progetto di distribuzione, derivante dalla sua irretrattabilità): infatti, la natura dell'assegnazione (integrale o decurtata di eventuali crediti fallimentari preferiti) non cambia e resta pur sempre provvisoria, posto che la definitiva ripartizione deve essere compiuta nell'ambito della procedura concorsuale.

“i conti si fanno in sede fallimentare”.

Nel progetto di ripartizione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, secondo periodo, L.F., dovranno essere “collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51”, il che significa che anche il credito fondiario deve essere inserito nei riporti fallimentari (realizzandosi così il “concorso sostanziale”), nei quali trova applicazione l'art. 111 L.F. riguardante la collocazione dei crediti prededucibili con preferenza rispetto al credito ipotecario.

Solo con l'esecutività del progetto di ripartizione in sede fallimentare (contro il quale il creditore fondiario potrà promuovere l'eventuale rimedio di cui all'art. 110 L.F. in caso di dissenso) l'assegnazione compiuta nel processo esecutivo conseguirà la sua definitiva cristallizzazione.

Se dal riparto fallimentare risulta che il creditore fondiario ha transitoriamente ottenuto più di quanto riconosciutogli, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per ottenere la restituzione dell'indebito percepito e trattenuto dal creditore fondiario.

Per il recupero della somma risultante dal progetto di ripartizione approvato il curatore fallimentare può agire in via ordinaria (o sommaria ex art. 702-bis c.p.c.) e anche col procedimento monitorio, fornendo quale prova scritta del credito le risultanze del piano di riparto fallimentare.

PRASSI DEGLI UFFICI - CREDITORE FONDIARIO/FALLIMENTO -
PREVISIONI IN ORDINANZA DI DELEGA (o in allegati alla stessa):

il professionista delegato richiederà al creditore di documentare l'importo del credito ammesso al passivo fallimentare con il privilegio ipotecario (con onere di documentare il provvedimento di stato passivo esecutivo); qualora il creditore risulti aver incassato somme in misura superiore all'importo per il quale abbia avuto luogo l'ammissione allo stato passivo, il professionista delegato indicherà nel progetto l'importo effettivamente spettante (Trib. SMCV)

Trib. Torre Annunziata (criteri allegati alla delega): nel caso di fallimento che intervenga in una procedura esecutiva in presenza di creditore fondiario, nella precisazione del credito del precedente dovranno essere indicati: 1) somma ammessa al passivo; 2) acconto sul compenso liquidato al curatore (art. 109 L.F.); 3) spese della massa inerenti il bene (IMU, ICI spese di custodia etc); 4) aliquota delle spese della massa inerenti lo specifico bene.

CREDITI MATURATI IN CORSO DI PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI E LORO TRATTAMENTO NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

ADV

AUDIATUR ET ALTERA PARS

Come regolare i crediti che insorgano nel corso delle procedure esecutive singolari (ad esempio, per spese di procedura; per compensi dei delegati, stimatori, custodi, etc) e nel caso in cui le procedure da sovraindebitamento si aprano in pendenza di procedure individuali, se sia ammissibile che detti crediti siano liquidati dal giudice dell'esecuzione e soddisfatti con l'eventuale ricavato dell'esecuzione non ancora distribuito.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

- a) la dichiarazione di fallimento determina un pignoramento generale e istantaneo sul patrimonio del debitore [Cfr., *ex multis*, Cass. 13 marzo 2014, n. 5792];
- b) ciò determina l'assoluta cristallizzazione del passivo [Cfr. Cass. 13 luglio 2017, n. 17413] che diviene così insuscettibile di aggravamento, se non nei casi espressamente previsti;
- c) la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore è modellata, in difetto di norma speciale derogatoria, secondo quella di fallimento e ciò vale, oltre che per la cristallizzazione del passivo, anche per il tema delle procedure esecutive pendenti per le quali è previsto il possibile subentro del liquidatore.

ne deriva quanto segue:

- a) apertasi la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore la procedura esecutiva diviene improcedibile;
- b) le somme già realizzate sono, in quel momento, acquisite, de iure ed integralmente, alla procedura concorsuale;
- c) l'improcedibilità dell'esecuzione è regolata, per ciò che riguarda le spese che siano già state sostenute o incontrate, dalla previsione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.

Cass. 18 settembre 2014, n. 19638

A D V G


“in tema di spese del processo esecutivo, l’art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l’ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l’estinzione, l’accolto totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l’estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l’espresso richiamo, nell’ultimo comma, all’art. 310 cod. proc. civ. Invece l’art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l’esecuzione”

AUDIATUR ET ALTERA PARS

- ➡ Per altro verso, le spese sostenute e i correlativi crediti maturati sono in prededuzione nella procedura esecutiva, ma, nella distinta procedura di fallimento o di liquidazione del patrimonio del debitore, devono considerarsi semplicemente crediti privilegiati con il privilegio per spese di giustizia ex art. 2770 c.c.
- ➡ Il credito maturato nel corso della procedura esecutiva, se non soddisfatto dal creditore precedente (su cui comunque graverebbe il correlativo obbligo), va insinuato al passivo della procedura [cfr. Cass. 3 febbraio 1995, n. 1335].

In ogni caso – nella procedura concorsuale – il credito non può considerarsi prededucibile in quanto sorto antecedentemente alla data di apertura della procedura concorsuale stessa.

AD VG



La questione è stata esplicitamente affrontata in due decisioni:

- 1) **Trib. Aosta 25 ottobre 2017**, secondo cui ogni credito, compreso quello fondiario, fatto valere o sorto nel corso dell'esecuzione individuale, va insinuato al passivo fallimentare; possono esimersi da tale verifica soltanto i crediti che, in sede esecutiva, siano già stati liquidati e incassati e ciò tanto con riferimento ai crediti dei creditori procedenti e intervenuti quanto per quelli dei professionisti;

2) **Trib. Verona 20 luglio 2018,**

che ha rigettato un reclamo avverso un provvedimento del giudice monocratico di una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che aveva invitato il liquidatore della procedura a chiedere al notaio delegato di versare alla procedura l'intero ricavato dell'esecuzione individuale già realizzata, compreso il compenso del delegato che lo stesso professionista si era fatto liquidare dal G.E. e che aveva trattenuto dalla somma netta accreditata al liquidatore;

Il tribunale ha motivato il rigetto sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- a)** le procedure ex lege n. 3/2012 sono procedure concorsuali, e ad esse sono quindi applicabili, nei limiti della compatibilità, i principi generali delle dette procedure;
- b)** costituisce principio generale quello del necessario concorso formale e sostanziale dei creditori;
- c)** tutti i crediti anteriori, ancorché prelatizi e financo prededucibili (come devesi ricavare dall'art. 111 l.f.) vanno pertanto sottoposti alla verifica dei crediti ai fini dell'inserimento nello stato passivo;
- d)** tale conclusione risulta avvalorata dalla presenza delle norme speciali in tema di prevalenza dei crediti muniti di garanzia reale rispetto ai crediti prededucibili.

SPESE DELLA DIVISIONE ENDOESECUTIVA

- ▶ Come riconosciuto da Cass. 20817/2018, il creditore procedente (o l'interventore munito di titolo esecutivo) gode di **un'eccezionale legittimazione** a provocare lo scioglimento della comunione attraverso l'instaurazione del giudizio di divisione, il quale “costituisce una parentesi di cognizione – vale a dire un procedimento incidentale consistente in un vero e proprio giudizio di cognizione – nell'ambito del procedimento esecutivo”.
- ▶ Secondo l'opinione prevalente, le spese della divisione endoesecutiva **gravano sulla massa** in sede di progetto divisionale (e non nel progetto di distribuzione), di talché le somme necessarie al pagamento degli ausiliari del giudice (della divisione) e per la pubblicità dovrebbero essere sostenute **con il ricavato dalla vendita ex art. 720 c.c.** e dovrebbe formare oggetto di attribuzione “alla procedura” solamente il netto del ricavato; in altre parole, qualora nel corso della divisione siano state sostenute spese per la rinnovazione della stima o per dare pubblicità alla vendita o per eventuali ausiliari (delegato), il giudice della divisione dovrebbe prelevare dal ricavato della divisione stessa le somme occorrenti per il pagamento dei relativi importi e, poi, procedere a suddividere il ricavato netto tra i condividenti.
- ▶ **N.B. il giudizio di divisione termina – solitamente e in caso di accordo delle parti sul progetto divisionale – con un'ordinanza che lo dichiara esecutivo, senza liquidazione delle spese legali sostenute dalla parte attrice.**

SPESE DELLA DIVISIONE ENDO ESECUTIVA

Nel riporto da formare in ambito esecutivo, le spese (anche legali) della divisione sostenute dal creditore-attore godono sicuramente – e indipendentemente da una loro liquidazione nel processo divisionale – del privilegio ex art. 2770 c.c., in quanto trattasi di spese sostenute nell'interesse di tutti i creditori per consentire la liquidazione dei beni espropriati pro indiviso.

- ▶ Perciò, a seconda della suesposta opzione sull'ammissibilità della prededuzione nell'espropriazione forzata, il quesito potrà trovare adeguata soluzione:
- ▶ se la prededuzione è configurabile, allora il credito ex art. 2770 c.c. attinente alle spese del giudizio divisorio è postergato ai costi prededucibili;
- ▶ se, invece, la prededuzione non è ammessa e i costi della divisione godono anch'essi (come le spese dell'esecuzione stessa) del rango ex art. 2770 c.c., si verifica una concorrenza tra più crediti di pari grado, i quali – in caso di incapienza del ricavato – devono essere soddisfatti proporzionalmente.

Segue. Spese della divisione endoesecutiva

DIVISIONE ORDINARIA


le spese del giudizio vengono liquidate **“a carico della massa”**, ossia ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese processuali comuni.

le spese di patrocinio difensivo nell'interesse particolare dei partecipanti al giudizio divisionale nel caso sia insorto un conflitto fra le parti seguono il **principio della soccombenza**

DIVISIONE ENDOSECUTIVA

si aggiungono altri principi:

- a) il creditore procedente non è un condividente cosicché avrà diritto al rimborso delle spese affrontate nell'interesse comune dei creditori per il miglior esito della procedura esecutiva (**privilegio art. 2770 c.c.**) nei confronti però del solo esecutato (non degli altri).
- b) il debitore **ha dato causa** alla procedura esecutiva ed al successivo giudizio di divisione, derivandone che le spese vanno a suo carico (art. 95 c.p.c. e 1196 c.c.)



A. Defalcazione delle spese dalla massa: dal ricavato si sottraggono **le spese comuni, indispensabili per svolgere il giudizio divisorio**, nell'interesse di tutti i condividenti: **le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato**, (si potrebbe inserire attività custodiale inerente al solo giudizio divisionale nell'interesse di tutti i condividenti), **integrazione perizia nell'interesse comune**. Restano fuori le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e pignoramenti (Cfr. n. 10909/2002, gravano su quota del debitore o verranno accollate all'aggiudicatario; salvo se gravino anche su quote condividenti).

B. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (SENTENZA O ORDINANZA) - GIUDICE

- ✓ **le spese legali del procedente**, che saranno poste a carico dell'esecutato per l'intero (e a carico solidalmente dei comproprietari proporzionalmente alla rispettiva quota); il creditore nella ripresa dell'esecuzione beneficerà del privilegio ex art. 2770 cc. ;
- ✓ **le spese legali degli interventori** a carico del solo debitore esecutato (che ha dato causa al giudizio), da liquidarsi in base alla utilità nel giudizio divisionale (art. 92 c.p.c.).
- ✓ **le spese** relative alle domande/riconvenzionali proposte tra i quotisti secondo **il principio della soccombenza**

Regolamentazione delle spese processuali nel giudizio di divisione ordinario

«Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste **a carico della massa** quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione; valgono al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da **eccessive pretese o da inutili resistenze**, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative» (**Cass. 06/02/2020, n.2770**).

In senso conforme, *ex plurimis*: Cass. 19/08/2020, n.17305; Cass. 24/01/2020, n.1635; Cass. 08/10/2013, n.22903; Corte d'Appello di Ancona, sentenza 18/01/2022, n.51; Tribunale di Vicenza, sentenza 14/12/2021 n.2291.

AUDIATUR ET ALTERA PARS

In sostanza, dunque, in un giudizio di divisione ordinario ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro-quota a quelle comuni.

Regime delle spese nel giudizio di divisione endoesecutiva

«Nell'ambito del giudizio di divisione, in merito alle spese sostenute dal creditore iscritto chiamato a partecipare o intervenuto, vige la deroga al principio del comune interesse dei condividenti, per cui le spese di lite sostenute dal creditore procedente (come quelle di eventuali creditori chiamati o intervenuti ai sensi del terzo comma dell'art. 1113 c.c.) vanno poste a carico del solo esecutato, mentre **le spese vive necessarie alla divisione (consulenza tecnica d'ufficio, vendita, compenso al delegato) devono porsi a carico della massa in proporzione alle rispettive quote di comproprietà**» (Tribunale di Vicenza, sentenza 05/07/2021, n.1384).

«Nel giudizio di divisione endoesecutivo, il creditore procedente - che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale - non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva delle ragioni creditorie. Ne deriva, in ultima analisi, che dette spese di patrocinio difensivo, sostenute dal creditore procedente attore, sono sussumibili nella categoria delle **spese di giustizia e, di conseguenza, ben potranno essere soddisfatte in sede esecutiva in fase di distribuzione del ricavato, godendo peraltro del privilegio previsti per legge**» (Tribunale di Belluno, sentenza 26/06/2020, n.140).

«Nel **giudizio di divisione endoesecutivo**, per principio generale, vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio di divisione alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte. Tuttavia, qualora il giudizio di divisione non sia stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c. ricorrerà una parziale deroga rispetto al detto principio generale perché l'attore nel giudizio di divisione non deve essere gravata, neppure parzialmente, delle spese di causa, non avendo interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. Tornerà, quindi, ad essere applicabile il generale principio della soccombenza perché **nei rapporti fra il condividente-debitore e i creditori appare configurabile una vera e propria soccombenza** con le relative conseguenze in merito alle spese di lite» (Tribunale di Torino, sentenza 15/01/2019, n.182).



AUDIATUR ET ALTERA PARS

Concludendo, il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, talchè nei suoi confronti non è all'evidenza applicabile il principio di ripartizione «a carico della massa». Invero, il creditore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenere l'integrale rimborso.

Secondo la tesi prevalente, nei rapporti tra creditore-attore e debitore si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità) e quindi il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.

Nei rapporti interni tra comproprietario-debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio ordinario del riparto pro-quota.

E così il comproprietario-debitore, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, dovrà senz'altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore, mentre tra i comproprietari troverà applicazione il criterio di riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.

...segue

Le spese di lite, liquidate dal giudice istruttore con il provvedimento che definisce la divisione, vengono generalmente compensate tra attore e comproprietari terzi ed il debitore viene condannato alla refusione delle spese processuali in favore del creditore-attore, che le recupererà nell'esecuzione con privilegio ex art. 2770 c.c.

Le spese anticipate dal creditore-attore si identificano con quelle che si sono rese necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione (compenso delegato, spese di pubblicità, etc). Dette spese, generalmente, sono «prelevate» direttamente dal ricavato della vendita, prima della formazione di porzioni spettanti a ciascun contitolare.

L'ipoteca sui beni indivisi nel giudizio di divisione ordinario.

ADV

Quanto alle ipoteche costituite da uno dei partecipanti, si osservano le disposizioni contenute nel capo IV, titolo III, libro VI c.c.; così l'ipoteca sui beni indivisi è subordinata, per quanto attiene alla realtà degli effetti, alla duplice condizione che il bene ipotecario sia assegnato al debitore concedente e che il vincolo sia stato iscritto anteriormente alla domanda di divisione.

Se l'ipoteca è stata iscritta successivamente, il creditore può usufruire della prelazione per surrogazione solo intervenendo nel relativo giudizio, dal momento che il litisconsorzio necessario è previsto ex art. 1113 c.c. soltanto riguardo ai creditori iscritti anteriormente alla domanda.

La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace l'ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunitari, ma esime i comproprietari dall'onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti.

...segue

Qualora nella divisione vengano assegnati, a un partecipante, beni diversi da quello da lui ipotecato, **l'ipoteca si trasferirà su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulti dalla divisione.**

Se invece nessun immobile è assegnato al condividente, il creditore farà valere il suo diritto sulle somme a lui attribuite a titolo di sostituzione o di conguaglio.

LA DISTRIBUZIONE PARZIALE

ADV

- ▶ **DATO NORMATIVO:** Art. 510 c.p.c.
- ▶ La modifica normativa del 2016 recepisce una prassi corrente, anche se non molto diffusa, ed adegua la disciplina della esecuzione individuale a quella concorsuale (v. art. 110 L. Fall.), anche se con diversi presupposti (nella es. concorsuale non vi è il rischio di incapienza).
- ▶ **OPZIONE NON OBBLIGATA – RIMESSA ALLA SCELTA DEL G.E.** (in caso di attivo particolarmente rilevante – complessità della fase liquidatoria)

LA DISTRIBUZIONE PARZIALE

- ▶ **IMPUGNABILITÀ** (*ex* art. 617 c.p.c.): SOLO IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE LEGALE
- ▶ **POSSIBILITÀ DI SOLLEVARE CONTESTAZIONI EX ART. 512 C.P.C.** – LEGITTIMAZIONE - RINVIO ALLA RELAZIONE PROF. METAFORA
- ▶ **REVOCABILITÀ/MODIFICABILITÀ PROGETTO DI DISTRIBUZIONE PARZIALE:**
in caso di intervento successivo di creditore privilegiato non iscrizionale (N.B. per il creditore ipotecario l'avvenuta cancellazione della ipoteca per effetto del decreto di trasferimento consente unicamente il soddisfacimento del credito sull'eventuale residuo non distribuito)
- ▶ La dottrina attribuisce ai piani di riparto parziale il carattere della definitività (in mancanza l'istituto sarebbe antieconomico e foriero di contenzioso).

Sul diritto all'accantonamento del creditore il cui titolo sia sospeso

- ➡ Cass. civ. 4034/2021: *nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrono più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.*
- ➡ **Argomenti:** a) l'intervento del creditore del cui titolo esecutivo sia stata sospesa la provvisoria esecutività, non perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione; b) detto creditore non partecipa alle distribuzioni medio tempore avvenute, ma se prima della distribuzione finale il suo titolo recupera la esecutività potrà partecipare alla distribuzione; c) diversamente si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento con il creditore pignorante che subisca la sospensione esterna.

DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO CHIUSURA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

ADV

- ▶ *Con la distribuzione del ricavato, il processo esecutivo perviene al suo esito fisiologico, per raggiungimento dello scopo finale. Non si tratta, pertanto, di un caso di estinzione tipica (ovvero atipica), e dunque di arresto anticipato.*
- ▶ L'opposizione va esperita contro il provvedimento che si assume viziato, e che ha sostanzialmente definito il processo (cioè l'**approvazione del riparto finale, con l'ordine di distribuzione delle somme**), mentre non richiede una specifica contestazione del conseguente provvedimento che dà atto dell'avvenuta conseguente chiusura della procedura (e che potrebbe anche del tutto mancare, v. in tal senso Cass. civ. 9175/2018).

AUDIATUR ET ALTERA PARS

LA REVOCABILITÀ DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ADV

Costituisce atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05) – individua cioè il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95), ovvero il provvedimento giudiziale finale che conclude l'ultima di tali fasi, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato TUR ET ALTERA PARS

Si è affermato altresì che l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98); l'attuazione si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento).

In astratto può ammettersi la revocabilità del progetto di distribuzione fino a che non abbia avuto esecuzione, *ex art. 487 cod. proc. civ.*, vale a dire fino a che il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi. Questa conclusione appare in linea sia con la dottrina che ritiene non revocabili soltanto le ordinanze che, chiudendo la procedura esecutiva, assumano carattere satisfattorio, sia con i precedenti giurisprudenziali che hanno affermato la irrevocabilità dell'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 cod. proc. civ.* (cfr. Cass. n. 5890/93): infatti, l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare, segue l'approvazione del progetto di distribuzione *ex art. 598 cod. proc. civ.* non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione.

L'omesso o tardivo invio del titolo esecutivo e della nota di precisazione del credito al professionista – conseguenze

ADVG

Nella ordinanza di delega viene generalmente indicato tra i poteri del professionista quello di accordare un termine ai creditori, precedente ed intervenuti, per inviare titolo esecutivo e nota di precisazione del credito ai fini della predisposizione della bozza di progetto di distribuzione.

Cosa accade in caso di omesso o tardivo inoltro?

Cass. civ. 2044/2017 (che si occupa di una ipotesi di tardivo deposito dei documenti volti a comprovare il diritto di partecipazione alla distribuzione di un creditore intervenuto):

*“il progetto di distribuzione **può prescindere** dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l’eccezionale facoltà prevista dall’art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori”*

Cass. civ. 13163/2017 conferma il detto principio e lo integra precisando che:

“nel termine eventualmente fissato dal giudice dell'esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell'intervento (se titolato) devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c., in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva”

In dottrina vi è chi critica la detta soluzione dal momento che il termine del quale si discute ha la finalità di consentire che lo svolgimento del processo nella fase distributiva avvenga in modo più ordinato.

Si argomenta, altresì, dal disposto normativo dell'art. 566 che consente l'intervento fino alla udienza di approvazione evidenziando come il legislatore abbia messo in conto che il progetto vada riformulato all'esito dell'intervento del creditore privilegiato che metta in discussione la graduazione proposta da quello depositato.

La configurabilità della fase distributiva nel sub procedimento di conversione

È controverso in dottrina se la conversione implichi una contrazione dei tempi di svolgimento del processo con l'eliminazione della fase distributiva.

- ▶ **TESI 1:** la fase distributiva trova pieno ingresso nel processo anche a seguito della sostituzione dell'oggetto del pignoramento.
- ▶ **TESI 2:** la conversione determina la sostituzione di una somma di denaro idonea a coprire tutte le pretese creditorie ai beni, cosicché concettualmente non potrebbe parlarsi di distribuzione allorché la conversione si sia perfezionata.
- ▶ **LA GIURISPRUDENZA:** configurabilità della fase distributiva (Cass. civ. 6964/1992; 386/1994, 6084/2015, 6086/2015) che si risolve nell'assegnazione ai creditori contemplati nella ordinanza *ex art. 495 c.p.c.* delle somme versate dal debitore.

... segue

Tuttavia: *v. Cass. civ. ord. 411/2020* in virtù del principio della *par condicio creditorum*, per cui tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 cod. civ.), da cui discende la regola della concorsualità, esprime un **atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori**. La conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determina l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.

A contrario, il credito dell'interventore successivo non va contemplato, ovverosia è inammissibile all'interno del processo esecutivo nel quale sia in corso il sub procedimento di conversione (a meno che non sia dichiarata la decadenza del debitore e fatta salva la possibilità del pignoramento successivo)

... segue

ADVG

Cass. civ. 940/2012: quello in cui il G.E. riserva la decisione sulla istanza di conversione è l'ultimo momento utile perché i creditori dell'esecutato possano intervenire al fine di far considerare il proprio credito in sede di sub procedimento di conversione – ne deriva di conseguenza la impossibilità di prefigurare in concreto la ipotesi indicata dalla dottrina

Un sopravanzo su cui soddisfarsi come interventori tardivi potrà esservi ad es. nel caso in cui uno dei creditori contemplati nell'ordinanza *ex art. 495 c.p.c.* abbia perso *medio tempore* il diritto di partecipare alla distribuzione (per il venir meno dell'efficacia esecutiva del titolo, per rinuncia, per accoglimento di una opposizione all'esecuzione con rideterminazione del credito)